



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE “ECOMUSEO DEL TESINO, TERRA DI VIAGGIATORI”

Titolo I

Costituzione e scopi

Art. 1 - Denominazione e sede

E' costituita un'Associazione culturale denominata “*Ecomuseo del Tesino, terra di viaggiatori*”, regolata dagli articoli 36 e seguenti del codice civile, oltre che dal presente Statuto.

L'Associazione ha sede nel Comune di Pieve Tesino.

Essa opera principalmente nel territorio dei Comuni di Castello Tesino, Cinte Tesino e Pieve Tesino, ed intende comunque operare anche in ambito provinciale.

L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 2 - Logo

Il logo rappresenta la verde conca del Tesino circondata dalle montagne, con i tre Comuni di Castello Tesino, Cinte Tesino e Pieve Tesino da cui si dipartono le direttrici della migrazione stagionale dei venditori ambulanti e degli arrotini, prevalentemente verso la Mitteleuropa, ma anche verso il resto d'Italia e del mondo intero.

Art. 3 - Scopi

L'Associazione “*Ecomuseo del Tesino, terra di viaggiatori*” è un'associazione culturale libera, apartitica, senza scopo di lucro.

Essa ha come finalità quella di recuperare, testimoniare e valorizzare la memoria storica, la vita, la cultura materiale e immateriale, le relazioni fra ambiente naturale e ambiente antropizzato, le tradizioni, le attività e il modo in cui l'insediamento tradizionale ha caratterizzato la formazione e l'evoluzione del paesaggio nel territorio ricompreso nei comuni di Castello Tesino, Cinte Tesino e Pieve Tesino, promuovendo ed attuando progetti di sviluppo locale integrati con le politiche culturali, ambientali, economiche, della ricerca e dell'innovazione.

E' esclusa qualsiasi finalità politica, sindacale, professionale o di categoria, ovvero di sola tutela degli interessi economici degli associati.

Art. 4 - Attività

Per perseguire gli scopi menzionati, l'Associazione potrà svolgere, tra le altre, le seguenti attività:

- raccogliere informazioni e documentazioni sull'attività di ambulato (commercio di pietre focaie, stampe, sementi, ottica, chincaglieria e merceria) e sull'attività di arrotino
- raccogliere informazioni e documentazioni ed eventuali copie di produzioni relative al commercio, sia in qualità di editori che di distributori di stampe, che ha caratterizzato l'attività dei Tesini nei secoli scorsi in molte aree e città europee per:
 - ampliare la conoscenza dell'attività tesina in Italia ed all'estero;
 - conoscere l'attività di alcune famiglie di editori tesini che operavano in Europa e di cui fino ad oggi si possiedono scarse informazioni;
 - implementare le informazioni e i documenti del Museo Tesino dell'ambulato e delle stampe;

- accrescere le conoscenze sull'argomento e divulgare materiale finora inedito o con circolazione solamente specialistica o locale;
- promuovere la conservazione e il restauro di ambienti di vita e di lavoro tradizionali, tramandando le testimonianze della cultura materiale, ricostruendo le abitudini di vita e di lavoro delle popolazioni locali, le relazioni con l'ambiente circostante, le tradizioni religiose, culturali e ricreative, l'utilizzo delle risorse naturali, delle tecnologie, delle fonti energetiche e delle materie impiegate nelle attività produttive;
- promuovere la valorizzazione di abitazioni o fabbricati caratteristici, di mobili e attrezzi, di strumenti di lavoro e di ogni altro oggetto utile alla ricostruzione fedele di ambienti di vita tradizionali consentendone la salvaguardia e la buona manutenzione;
- promuovere la predisposizione di percorsi nel paesaggio e nell'ambiente tendenti a relazionare i visitatori con la storia e le tradizioni locali;
- promuovere il coinvolgimento attivo delle comunità, delle istituzioni culturali e scolastiche e delle strutture associative locali;
- organizzare la promozione e il sostegno delle attività di ricerca scientifica e didattico-educative relative alla storia, alle tradizioni locali e all'ambiente naturale;
- organizzare e promuovere aree di dimensioni e caratteristiche adeguate e provvedere ad attrezzarle, a restaurarle, a recuperare fabbricati e attrezzature e a raccogliere documentazione adeguata alle finalità del presente articolo;
- promuovere e favorire il coordinamento e la promozione delle attività culturali, sociali, ricreative e turistiche svolte da persone, enti e associazioni operanti nel territorio di competenza dell'Ecomuseo del Tesino, terra di viaggiatori;
- organizzare e favorire iniziative specifiche di promozione dell'Ecomuseo e delle sue attività, tra cui escursioni e stage;
- promuovere tutte le iniziative specifiche volte a migliorare l'attività turistica, commerciale, artigianale, anche favorendo ed incoraggiando gli individui a realizzare e gestire strutture culturali, sportive e ricreative;
- curare e gestire un sito internet dedicato all'Associazione, nonché utilizzare altre tecnologie, allo scopo di divulgare e far conoscere le tematiche di cui l'Associazione si occupa, oltre che di pubblicizzarne le attività.

Titolo II

Norme sul rapporto associativo

Art. 5 - Ammissione degli associati

Possono essere soci dell'Associazione tutte le persone fisiche e giuridiche che abbiano interesse al raggiungimento degli scopi di essa e presentino domanda di iscrizione nei modi previsti dal presente statuto. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente o da un suo delegato.

Per aderire all'Associazione occorre avanzare domanda scritta e firmata, indirizzata al Presidente. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.

Il Presidente sottoporrà la domanda all'approvazione del Consiglio Direttivo, il quale dovrà procedere entro sessanta giorni dal suo ricevimento. Nel caso di diniego, motivato, l'interessato può proporre appello alla prima Assemblea ordinaria utile.

Le domande di ammissione a socio presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Art. 6 - Quota associativa ed uniformità del rapporto associativo

Tutti i soci sono tenuti alla corresponsione di una quota associativa nella misura fissata annualmente dal Consiglio Direttivo, versata almeno due mesi prima della convocazione dell'Assemblea, oltre che al rispetto

dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

L'esercizio dei diritti sociali spetta ai soci regolarmente iscritti e in regola con il versamento della quota associativa. E' garantita l'uniformità del rapporto e delle modalità associative, volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo.

Art. 7 - Diritti degli associati

I soci si dividono in soci fondatori, ordinari e onorari.

Sono soci fondatori coloro che hanno concorso alla costituzione dell'Associazione.

Sono soci ordinari tutti coloro che aderiscono all'Associazione nel corso della sua esistenza, sostenendone le attività tramite il versamento della quota associativa.

Sono soci onorari le persone fisiche o enti che abbiano conseguito speciali meriti nei riguardi dell'Associazione.

Ciascun socio ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione ed è esclusa la partecipazione temporanea alla vita associativa. Tutti i soci che abbiano la maggiore età, inoltre, hanno diritto all'elettorato attivo e passivo. In particolare, tali soci hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e degli eventuali regolamenti, oltre che per la elezione degli organi sociali.

Il diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto al socio minorenni solo alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.

E' previsto il rimborso delle spese, effettivamente sostenute e documentate in modo analitico ed entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art. 8 - Cause di cessazione del rapporto associativo

Ogni socio può, in ogni momento, esercitare il diritto di recesso, il quale ha effetto a decorrere dal momento della ricezione da parte del Consiglio Direttivo della relativa notifica scritta.

La qualità di socio si perde inoltre:

- per decesso;
- per mancato pagamento della quota associativa;
- per esclusione, decisa dal Consiglio Direttivo, in caso di comportamento contrario agli scopi dell'Associazione e per persistenti violazioni degli obblighi statutari. Contro il provvedimento di esclusione, che deve contenere le motivazioni, è possibile proporre appello alla prima Assemblea ordinaria utile. Prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto all'associato gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendogli facoltà di replica. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea, ai fini del ricorso, il socio interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso: egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari ma non ha diritto di voto.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 9 - Non trasmissibilità della quota associativa

Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.

Titolo III

Organi sociali

Art. 10 - Organi dell'Associazione

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo.

- c) il Presidente
- d) i Revisori dei Conti

L'elezione degli organi amministrativi non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 11 - L'Assemblea: composizione, regole di convocazione e di funzionamento

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. Tutti i soci in regola con gli obblighi imposti dall'Associazione, ed in particolare con il versamento delle quote associative, secondo l'art. 6, possono partecipare all'Assemblea generale.

Ciascun socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare all'Assemblea da altro socio mediante delega scritta e firmata; la delega può essere conferita solo ad altro socio. E' ammessa una sola delega per associato.

Anche gli Enti hanno diritto ad un voto ed all'eventuale delega in Assemblea. E' escluso il voto per corrispondenza.

L'Assemblea è convocata dal Presidente, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale; è inoltre convocata tutte le volte che sia necessario, anche su richiesta della maggioranza dei consiglieri o quando ne faccia domanda motivata almeno un quinto dei soci.

La convocazione deve pervenire per iscritto ai soci, tramite lettera, e-mail o altro strumento tecnologico che ne attesti l'avvenuta ricezione, almeno otto giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, e l'ordine del giorno da discutere.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze in cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal vice-Presidente o, in caso di assenza anche di questi, da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.

Le votazioni si fanno per alzata di mano oppure per appello nominale.

Per le votazioni si procede normalmente con voto palese, o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

Di ogni riunione assembleare viene redatto apposito verbale, conservato nel Libro verbali dell'Assemblea e controfirmato dal Presidente e dal Segretario verbalizzante.

Art. 12 - Assemblea ordinaria: poteri e regole di voto

L'Assemblea provvede a:

- approvare a maggioranza semplice il bilancio o rendiconto consuntivo.
- eleggere i membri del Consiglio Direttivo;
- eleggere i Revisori dei Conti;
- delineare le linee guida delle attività sociali;
- approvare gli eventuali regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;
- deliberare sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego, di adesione e di esclusione dall'Associazione;
- discutere e decidere su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Art. 13 - Assemblea straordinaria: poteri e regole di voto

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto e sull'eventuale scioglimento dell'Associazione.

In caso di modifiche statutarie, l'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza dei tre quarti dei soci e delibera con voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione è richiesta la presenza di almeno la metà degli associati, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 14 - Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica

Il Consiglio Direttivo, organo amministrativo dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea ordinaria ed è composto da un numero di membri, compreso il Presidente, che può variare da sette a nove, dei quali un rappresentante per ognuno dei Comuni di Castello Tesino, Cinte Tesino e Pieve Tesino fa parte di diritto. Il numero specifico dei componenti il Consiglio Direttivo è stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi.

I consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Possono essere revocati dall'Assemblea, con le maggioranze previste dall'Assemblea ordinaria.

I membri del Consiglio Direttivo decadono automaticamente in caso di perdita della loro qualifica di socio.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, il vice-Presidente, il Segretario e il Tesoriere. Il Segretario può avere anche funzioni di tesoriere.

E' compito del Segretario redigere i verbali dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, curare la tenuta dei libri sociali e svolgere le mansioni delegate ad esso dal Consiglio Direttivo o dal Presidente. Il Tesoriere è invece responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione e della tenuta dei libri contabili.

Art. 15 - Poteri del Consiglio Direttivo

Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

- la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, in base alle linee direttive ricevute dall'Assemblea;
- la nomina, al suo interno, del Presidente, del vice Presidente e del Segretario e del Tesoriere.
- l'ammissione all'Associazione di nuovi soci;
- l'esclusione degli associati;
- la redazione annuale del progetto di bilancio o rendiconto consuntivo e la relazione sulle attività svolte, da sottoporre poi all'Assemblea per l'approvazione.

Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

Art. 16 - Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga necessario oppure ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta mediante avviso scritto, secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea, il quale deve pervenire ai consiglieri almeno quattro giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con indicazione del luogo, del giorno, dell'ora e degli argomenti all'ordine del giorno. Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice-Presidente e, in mancanza di entrambi, da un altro membro del Consiglio, designato dai presenti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni si effettuano con voto

palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale conservato nel Libro verbali del Consiglio Direttivo e controfirmato dal Presidente e dal Segretario verbalizzante.

Art. 17 - Sostituzione dei consiglieri

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più consiglieri decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione nominando il primo dei non eletti, purché in regola col versamento della quota associativa. In caso di impossibilità o rifiuto di questo, il Consiglio nominerà il secondo, poi il terzo e così via, fino ad esaurimento della lista dei non eletti. I consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma.

In caso di esaurimento del numero dei non eletti, deve essere convocata l'Assemblea secondo le modalità previste dall'art. 11 del presente Statuto, affinché provveda all'integrazione del Consiglio Direttivo tramite una nuova elezione.

I consiglieri subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. Se, per qualsiasi motivo, viene invece a mancare almeno la metà dei componenti, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in caso di suo impedimento, il vice-Presidente o, in subordine, il consigliere più anziano, dovrà convocare entro 30 giorni l'Assemblea, la quale procederà ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo.

Art. 18 - Il Presidente: poteri e durata in carica

Il Presidente è nominato all'interno del Consiglio Direttivo tra i consiglieri che non siano rappresentanti dei tre Comuni.

Egli ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio.

Rimane in carica tre anni ed è rieleggibile. Può essere revocato con delibera della maggioranza dei consiglieri.

In caso di assenza o impedimento viene sostituito dal vice-Presidente e, in assenza anche di questo, dal membro del Consiglio Direttivo più anziano di età.

Il Presidente provvede alla convocazione dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo, e li presiede.

Cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea.

In caso di urgenza, può agire con i poteri del Consiglio Direttivo, chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva, che egli dovrà contestualmente convocare.

Il Presidente può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale.

Art. 19 – I Revisori dei Conti

I Revisori dei Conti vengono eletti dall'Assemblea in numero di tre, anche tra persone estranee all'Associazione. i Revisori esercitano il controllo sulla gestione contabile e vigilano sulla osservanza di quanto stabilito dalle leggi e dallo statuto. Hanno diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato.

Titolo IV

Norme sul patrimonio

Art. 20 - Patrimonio sociale

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote associative, da contributi e da ogni altra elargizione, in beni e in denaro, ordinaria e straordinaria fatta a favore dell'Associazione, nonché da lasciti, donazioni, eredità che eventualmente dovessero pervenire all'Associazione.

Il patrimonio è altresì costituito dai proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economica di natura commerciale, svolta in maniera ausiliaria e sussidiaria, e comunque finalizzata al raggiungimento degli obiettivi istituzionali.

Art. 21 - Esercizio sociale

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo procederà alla formazione del bilancio o rendiconto consuntivo, dovrà essere approvato a maggioranza semplice dall'Assemblea da convocarsi entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio. Il bilancio o rendiconto consuntivo dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione nei dieci giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

Art. 22 - Divieto di distribuzione degli utili

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione. L'Associazione deve impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali previste dal presente Statuto.

Titolo V

Scioglimento dell'Associazione e disposizioni finali

Art. 23 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo sarà devoluto ad altra Associazione con finalità identiche o analoghe, o ai fini di pubblica utilità.

Art. 24 - Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dalle norme del presente statuto si applicano le disposizioni di cui agli articoli 36 e seguenti del Codice civile e delle altre leggi vigenti in materia.